



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "E. FERMI"

Via Acquaregna, 112 Tel.06/121126985 – 06/121126986 - 00019 TIVOLI
Cod. Fisc. 86000020585 - Cod. Ist.RMTD07000G - ✉ rmtd07000g@istruzione.it

Ai docenti
Al Direttore S.G.A
Al personale ATA
Agli studenti/Alle famiglie
Sede/Sito Web

OGGETTO: Trasmissione del Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico

In procinto di iniziare il nuovo percorso di attività didattico-educative per l'anno scolastico 2022/2023, risulta necessario chiarire e definire le misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 previste attualmente dalle norme ed in vigore dal 1° settembre 2022.

Le Indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità per l'incipiente anno scolastico forniscono indicazioni/raccomandazioni/disposizioni da seguire nell'ottica della "preparedness" e della "readiness", cioè del "prepararsi ed essere pronti" ad eventuali evoluzioni del contagio più rischiose e pericolose.

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono da un lato delle misure standard di prevenzione, da garantire per l'inizio dell'anno scolastico, e dall'altro si prevedono dei possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio. Le Indicazioni, dunque, presentano due categorie di misure, in due rispettive tabelle: 1. le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico; 2. ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica, su indicazione delle autorità sanitarie. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto epidemiologico locale. Con la presente comunicazione si trasmette il vademecum illustrativo delle linee operative fornite, che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il documento è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base da attuare, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche.

Le principali indicazioni sintetizzate nel Vademecum evidenziano che:

1. Gli studenti che presentano sintomi respiratori di lieve entità e che non hanno la febbre possono continuare a frequentare le lezioni indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria;
2. Non è consentita la permanenza a scuola solo nei seguenti casi:
 - a. Sintomatologia compatibile al Covid-19
 - b. Temperatura corporea superiore a 37,5°C
 - c. Test diagnostico per la ricerca di Sarc-CoV-2 positivo;
3. Per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio occorre utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi, provvedere all'igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
4. Occorre permettere un ricambio frequente dell'aria per migliorarne la qualità. Le *Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad*

esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre... Si sottolinea infatti che "l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria ... deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio";

[*DPCM del 26 luglio 2022, Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.](#)

5. Gli studenti o il personale scolastico confermato positivo al test diagnostico per Sars-CoV-2 saranno sottoposti alla misura dell'isolamento. Sarà possibile rientrare a scuola esibendo l'esito negativo del test (molecolare o antigenico);
6. Per i contatti stretti con soggetti risultati positivi **non sono previste misure speciali** ma si applicano le regole previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30.03.2022: " A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto";
7. **La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva agli studenti positivi di seguire le lezioni nella modalità della didattica digitale integrata, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022. Alla luce delle nuove disposizioni e fino ad eventuali integrazioni/modifiche delle stesse, le lezioni si seguiranno solo in presenza;**
8. I genitori degli alunni fragili dovranno comunicare tale condizione all'istituzione scolastica in forma scritta e documentata indicando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante le **lezioni in presenza**. A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne l'assetto normativo, *in primis* va chiarito che tutte le disposizioni emergenziali, ad oggi in vigore in ambito scolastico, hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.

Pertanto:

- ✓ Il 15 giugno 2022 è terminata la disposizione, per il personale docente ed educativo, che prevedeva la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.
- ✓ Il 31 luglio 2022 sono scadute le tutele minime previste per il personale c.d. "fragile".
- ✓ Il 31 agosto 2022 è decaduto l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; dal 1° settembre tali dispositivi sono previsti solo per i lavoratori o gli alunni cd. 'fragili'.

Il 31 agosto 2022 sono decadute anche tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di positività al Covid-19;

Eventuali nuove disposizioni fornite dagli organi competenti saranno tempestivamente trasmesse. Si allega il Vademecum illustrativo delle linee operative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Annamarina Iorio
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)*